



MANUALE di ANTIRICICLAGGIO

aggiornamento di FORMAZIONE

per la

PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO
e
DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Money Express Worldwide LTD
filiale Italia (MEWI)

ufficio del Responsabile Antiriciclaggio
ufficio della Funzione Compliance

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	3
2. EFFICACIA VINCOLANTE DEL MANUALE PER I DIPENDENTI E I MANDATARI.....	3
3. LE IPOTESI DI REATO PREVISTE DAL MANUALE: IL RICICLAGGIO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	4
1. LA NORMATIVA APPLICABILE	7
1.1. DISPOSIZIONI COMUNITARIE	7
1.2. RACCOMANDAZIONI GAFI	7
1.4. REGOLAMENTI	8
1.5. II DECRETO ANTIRICICLAGGIO.....	9
1.5.1. <i>Obblighi di adeguata verifica della clientela.....</i>	<i>10</i>
1.5.2. <i>Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.....</i>	<i>11</i>
1.5.3. <i>Segnalazione di operazioni sospette.....</i>	<i>11</i>
1.5.4. <i>Soppressione dell'UIC - Ufficio Italiano Cambi.....</i>	<i>11</i>
1.6. IL DECRETO ANTITERRORISMO	12
2. CONTROLLO INTERNO E PROCEDURE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ	12
3. FORMAZIONE DEL PERSONALE	13
PREMESSA	14
1. TRASFERIMENTI DI SOMME DALL'ITALIA VERSO L'ESTERO - TO SEND	15
2. CONSEGNA IN ITALIA DI SOMME RACCOLTE ALL'ESTERO - TO RECEIVE.....	17
2.1. <i>CONSEGNA IN ITALIA DI SOMME INFERIORI A € 1000,00 RACCOLTE ALL'ESTERO</i>	<i>17</i>
2.2. <i>CONSEGNA IN ITALIA DI SOMME PARI O SUPERIORI A € 1.000,00.....</i>	<i>18</i>
3. OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	19
3.1. <i>LE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....</i>	<i>19</i>
3.2. <i>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE</i>	<i>22</i>
<u>ALLEGATO I - DICHIARAZIONE</u>	23
ALLEGATO II - MODULO SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE	24
SEGUE ALLEGATO II - MODULO SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE	25
ALLEGATO III - ESEMPIO OPERAZIONI SOSPETTE.	26

1. Introduzione

Il presente Manuale illustra la normativa e le disposizioni tese a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché le procedure adottate dal gruppo Money Express in Italia ai sensi di dette norme e disposizioni.

Money Express Worldwide LTD - Italia, con sede in Verona, Via Sesia n. 7, codice fiscale 04081000236 REA di Verona n. 390763, (di seguito "MEW-I"), è un istituto di pagamento iscritto al n. 36029.7 dell'elenco di cui all'art. 114 septies del d.lgs. n. 385/93, ed è autorizzato a svolgere in Italia l'attività di prestazione del servizio di pagamento di rimessa di denaro (money transfer).

La MEW-I svolge la propria attività direttamente (tramite propri dipendenti) o attraverso agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti nell'elenco degli Agenti in Attività Finanziaria di cui al decreto legislativo 374/99 e/o iscritti presso l'FCA di Londra (di seguito "Mandatari").

Al fine di prevenire la commissione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la MEW-I ha predisposto all'interno dei propri uffici in Verona in via Pier Fortunato Calvi n. 14, un'apposita funzione dedicata ai controlli di conformità ("Funzione di Compliance") e all'interno di essa un responsabile per l'antiriciclaggio ("Responsabile per l'Antiriciclaggio").

2. Efficacia vincolante del Manuale per i dipendenti e i Mandatari

Gli Operatori e i Mandatari della MEW-I, conformemente a quanto disposto nei contratti di lavoro o di mandato sottoscritti con la filiale italiana, hanno assunto l'obbligo di adempiere integralmente le disposizioni contenute nei manuali di MEW-I. Gli Operatori e i Mandatari pertanto, sono tenuti ad eseguire diligentemente quanto descritto nel presente Manuale.

Le disposizioni contenute nel presente Manuale sono applicabili a tutte le operazioni poste in essere dai dipendenti della MEW-I che abbiano una relazione diretta con il cliente (e/o con le operazioni da questi poste in essere) (di seguito "Operatori") e da tutti i Mandatari.

MEW-I, al fine di verificare l'adempimento dei presenti obblighi, si riserva il diritto di realizzare *audit operativi* e controlli interni delle attività realizzate, con o senza preavviso.

Di conseguenza, l'inadempimento da parte degli Operatori, dei Mandatari o dei loro collaboratori delle disposizioni obbligatorie di seguito illustrate, potrà essere considerato quale violazione dei doveri contrattuali e pertanto fonte di responsabilità disciplinare e/o contrattuale nei confronti di MEW-I.

Parimenti, la reiterata violazione degli obblighi qui contenuti sarà considerata giusta causa per la risoluzione del contratto di mandato o di lavoro, senza riconoscimento di alcun indennizzo da parte della Società e fatto salvo ogni diritto di rivalsa nei confronti degli Operatori e dei Mandatari per eventuali danni a carico della Società derivanti dal loro operato.

Inoltre, si ricorda che MEW-I è una società del gruppo Money Express SA e pertanto, i suoi

dipendenti e collaboratori sono tenuti ad osservare il codice di condotta ed etica commerciale di tale Società.

Il Responsabile per l'Antiriciclaggio sarà responsabile del costante aggiornamento di questo Manuale, con l'obiettivo di adattarlo a future novità legislative di rilievo per le attività ivi descritte.

Eventuali nuove versioni del Manuale saranno prontamente comunicate agli Operatori e ai Mandatari.

Copia del presente Manuale è messa a disposizione di tutti gli Operatori che in virtù delle funzioni ricoperte all'interno di MEW-I abbiano accesso ai dati delle Operazioni e/o contatto diretto con i clienti, nonché dei Mandatari e dei loro collaboratori tramite la pubblicazione sul sito www.moneyexpress.it nell'apposita area dedicata, accessibile utilizzando UN e PW personalizzate. Gli Operatori ed i Mandatari di MEW-I hanno l'obbligo di stampare copia del presente Manuale, di osservare le disposizioni qui contenute e di custodirlo all'interno dei propri uffici.

Il presente Manuale ha carattere riservato e confidenziale; ne sono pertanto vietati l'utilizzo al di fuori dei locali di MEW-I e dei Mandatari di MEW-I, la redazione di copie o la divulgazione a terzi.

3. Le ipotesi di reato previste dal Manuale: il Riciclaggio e il Finanziamento del Terrorismo

Ai sensi dell'art. 648-bis del codice penale italiano ("Riciclaggio"), *costituisce riciclaggio la condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

Ex art. 648-ter ("Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), *è anche punito l'utilizzo di detto denaro, beni o utilità in attività economiche e finanziarie pur lecite.*

I citati reati (di seguito "Riciclaggio dei Proventi di Attività Illecite") possono essere parte di traffici di droga o di altre operazioni illegali, ivi incluso il terrorismo.

Ai soli fini del Decreto Antiriciclaggio (come definito al successivo paragrafo 1.3 Parte Prima) costituiscono riciclaggio le seguenti azioni se commesse intenzionalmente :

a) la conversione o il trasferimento di beni, se si é a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, se lo scopo è quello di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, se si è a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, se si é a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle precedenti condotte *lettere a), b) e c)*, l'associazione

per commettere anche uno di tali atti, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Inoltre, ai fini del Decreto Antiriciclaggio, il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

Per la definizione di "finanziamento del terrorismo", invece, il Decreto Antiriciclaggio richiama la definizione data dal Decreto Antiterrorismo (v. successivo paragrafo 1.6 Parte Prima):

"qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi o delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti".

Il Decreto Antiriciclaggio detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema finanziario e di quello economico e la correttezza dei comportamenti al fine di prevenire l'utilizzo di tali sistemi per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In base agli studi compiuti dall'Ufficio Italiano Cambi (UIC) già Banca d'Italia, il riciclaggio si svolge attraverso diverse operazioni che possono essere ricondotte in via esemplificativa, alle seguenti tre diverse categorie:

(a) il "*placement*" consiste nell'immissione di denaro nel sistema finanziario attraverso il deposito o la trasformazione in altri strumenti monetari, presso banche o intermediari finanziari;

(b) il "*layering*" consiste nell'accumulo di disponibilità economiche derivanti da una molteplicità di operazioni finalizzate all'occultamento dell'origine criminosa dei proventi;

(c) l' "*integration*" integrazione delle disponibilità nel sistema finanziario.

Secondo questo studio il riciclaggio avverrebbe principalmente attraverso il "*placement*" e "*integration*". In particolare è stato riscontrato un forte flusso finanziario tra operatori italiani e Paesi ad elevato rischio quali Isole Cayman, Messico, Colombia, Venezuela, Thailandia, Nigeria, Panama, Bahamas, Costa d'Avorio, Birmania e Aruba.

Il settore del trasferimento dei fondi è sottoposto a normative severe, volte a prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, nonché ad assicurare alla giustizia i soggetti che risultassero coinvolti in tali attività illecite. Il mancato adeguamento a tali normative può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali molto severe, ivi incluse multe e reclusione.

In considerazione di quanto precede la MEW-I, nell'ambito del gruppo Money Express SA, ha stabilito standard rigorosi di adeguamento alla legge italiana e alle disposizioni delle autorità italiane di sorveglianza e si impegna a combattere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.

In quest'ottica la MEW-I ha adottato il presente Manuale, il cui scopo principale è quello di prevenire la commissione dei suddetti reati, attraverso l'identificazione delle norme e disposizioni applicabili, la loro spiegazione negli aspetti principali, nonché attraverso l'adozione di precise regole di comportamento per lo svolgimento delle proprie attività.

Gli Operatori ed i Mandatari, sono tenuti a leggere attentamente e per intero il presente Manuale.

Per eventuali chiarimenti e/o maggiori ragguagli sul contenuto degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo potrete rivolgervi a :

Responsabile ufficio Compliance Dott.ssa Alessandra Passini

Responsabile Antiriciclaggio Dott.ssa Alessandra Passini

utilizzano il form dedicato dal sul sito www.moneyexpress.it

telefonando al n. 0458230363

fax al n. 045 505070

inviano una mail mewi@moneyexpress.it

Parte Prima - La normativa applicabile

1. La normativa applicabile

Diverse disposizioni legislative e regolamentari disciplinano gli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo applicabili alle attività poste in essere dalla MEW-I.
Di seguito le principali.

1.1. Disposizioni comunitarie

Nell'ambito della normativa comunitaria attualmente in vigore segnaliamo :

(I) Direttiva del Consiglio 91/308/CE del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (Direttiva UE),

(II) Direttiva 2001/ 97/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (Seconda Direttiva);

(III) Direttiva 2005/ 60/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Terza Direttiva);

(IV) Direttiva 2006/ 70/ CE della Commissione dell'1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della Terza Direttiva;

(V) Regolamento CE n. 1781/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi;

(VI) Decisione del Consiglio del 17 ottobre 2000 relativa agli accordi di cooperazione tra unità di *intelligence finanziaria* degli Stati Membri con riferimento allo scambio di informazioni;

(VII) Direttiva n. 2007/ 64/ CE (PSD) del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/ 7/ CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

1.2. Raccomandazioni GAFI

A livello internazionale occupano un ruolo di particolare rilievo le raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (Financial Action Task Force) (GAFI)¹

(I) le Quaranta Raccomandazioni del GAFI²;

(II) le Nove Raccomandazioni Speciali sul Finanziamento del Terrorismo³

1.3. Legge italiana

A livello nazionale tra le disposizioni di carattere legislativo vi sono:

(I) Decreto legislativo 231/ 2007 (Decreto Antiriciclaggio) e modifiche come da decreto legge 201 /2011 e legge 214/2011;

(II) legge n. 197 del 5 luglio 1991 e successive modifiche (Precedente Legge Antiriciclaggio);

(III) Decreto legislativo n. 625 del 15 settembre 1979;

(IV) legge n. 227 del 4 agosto 1990;

(V) Decreto legislativo n. 125 del 30 aprile 1997;

(VI) Decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 1997;

(VII) Decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999;

(VIII) Decreto legislativo n. 109 del 22 giugno 2007 e successive modifiche (Decreto Antiterrorismo);

(IX) Decreto legislativo n. 11 del 24 gennaio 2010 in attuazione della PSD.

1.4 Regolamenti

¹ GAFI è un ente intergovernativo che fissa gli standard, sviluppa e promuove le politiche per combattere il riciclaggio dei proventi di attività illecite e il finanziamento del terrorismo. Del GAFI fanno attualmente parte 32 paesi e governi e 2 organizzazioni internazionali più di 20 osservatori cinque organismi ("regional bodies") simili al GAFI e più di 15 altre organizzazioni o enti internazionali.

Una lista di tutti i membri e osservatori può essere trovata sul sito web della FATF
http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236869_1_1_1_1_1,00.html.

² le Quaranta Raccomandazioni del GAFI sono consultabili all'indirizzo:

http://www.fatf-gafi.org/document/28/O,3343,en_32250379_32236930_33658140_1_1_1_1,00.html#40rces.

³ Le Nove Raccomandazioni Speciali sul Finanziamento del Terrorismo sono consultabili all'indirizzo:

http://www.fatf-gafi.org/document/9/0,3343,en_32250379_32236920_34032073_1_1_1_1,00.html.

A livello nazionale, tra la normativa di secondo livello segnaliamo

- (I) Chiarimenti della Banca d'Italia sulle disposizioni in materia di organizzazione e controlli "antiriciclaggio" 7 luglio 2011;
- (II) Provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 marzo 2011;
- (III) Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 297944 - 11 ottobre 2010;
- (IV) Provvedimento della Banca d'Italia recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari, 27 agosto 2010;
- (V) Disposizioni attuative della Banca d'Italia per la tenuta dell'AUI e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 231/2007, dicembre 2009;
- (VI) Circolare UIC del 22 agosto 1997 come modificata il 27 febbraio 2006;
- (VII) Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006;
- (VIII) Circolare UIC del 20 dicembre 2001;
- (IX) Circolare UIC del 20 ottobre 2000;
- (X) Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2006 n. 142, regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 56;
- (XI) Decreto del Ministero del Tesoro del 7 luglio 1992, articoli da 6 a 9 e allegati tecnici;
- (XII) Decreto del Ministero del Tesoro del 30 dicembre 1992;
- (XIII) Decreto del Ministero del Tesoro del 17 giugno 1998;
- (XIV) Decreto del Ministero del Tesoro del 26 agosto 1998;
- (XV) Decreto del Ministero del Tesoro del 21 luglio 2000.

1.5 II Decreto Antiriciclaggio

In attuazione della Terza Direttiva e della Direttiva 2006 / 70 / CE, il 14 dicembre 2007 è stato adottato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Antiriciclaggio. Le disposizioni del Decreto Antiriciclaggio sono entrate in vigore il 29 dicembre 2007;

salvo che per talune disposizioni per le quali è stata stabilita una data di entrata in vigore successiva (il 30 aprile 2008).

In termini generali, i principi ed i criteri adottati dal Decreto Antiriciclaggio sono tesi non soltanto a contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da fonte illecita, ma anche a monitorare l'accumulo di risorse di fonte lecita potenzialmente destinabili al finanziamento del terrorismo. In tale ottica, il Decreto Antiriciclaggio prevede stringenti obblighi di **adeguata verifica della clientela** di cui al successivo paragrafo 1.5.1.

1.5.1. Obblighi di adeguata verifica della clientela

Il Decreto Antiriciclaggio dispone che gli agenti in attività finanziaria - **anche i Mandatari** - **devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione a qualsiasi operazione, indipendentemente dall'importo.**

Gli obblighi di adeguata vetrifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenute da una fonte affidabile e indipendente;
- b) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'operazione;

Tali obblighi devono essere assolti commisurandoli al rischio associato al cliente, all'operazione o alla transazione di cui trattasi.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede altresì, obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica della clientela.

Sono soggetti tra gli altri, all'obbligo rafforzato di adeguata verifica le Persone Politicamente Esposte, vale a dire:

- (I) clienti persone fisiche, cittadini di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche;
- (II) i familiari diretti delle persone di cui al punto precedente⁴;
- (III) le persone che intrattengono notoriamente stretti legami ⁵ con le persone di cui al punto (I)

Nelle operazioni con Persone Politicamente Esposte, gli Operatori e i Mandatari devono sempre verificare l'origine dei fondi utilizzati nell'operazione.

I clienti devono fornire sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire agli Operatori e Mandatari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

⁴ "familiari diretti delle persone politicamente esposte" :

a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori.

⁵ "soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami" :

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona politicamente esposta;

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona politicamente esposta.

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona politicamente esposta;

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona politicamente esposta.

Se gli Operatori o i Mandatari non riescono o non sono in grado di verificare adeguatamente i clienti, hanno l'obbligo di astenersi dall'operazione e devono valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta (v. successivo paragrafo 1.5.3).

1.5.2. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, sono stati introdotti nuovi limiti all'uso del contante, efficaci dal 6 dicembre 2011. La legge di conversione ha chiarito che non costituiscono infrazioni le violazioni dei nuovi limiti commesse nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012.

Il Decreto Antiriciclaggio ha subito importanti modifiche. In particolare, a seguito dei summenzionati mutamenti normativi, è stato disposto che:

- è vietato, anche se effettuato per il tramite di Mandatari, il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a **€ 1.000,00**
tale limite è stato quindi abbassato dalla precedente soglia di € 2.500,00
(art. 12, comma 1, decreto legge n.201/2011);
- "operazione frazionata" s'intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Decreto Antiriciclaggio, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.

1.5.3. Segnalazione di operazioni sospette

Sul tema segnalazione di operazioni sospette il Decreto Antiriciclaggio prevede:

- (I) l'emanazione e il periodico aggiornamento - da parte della Banca d'Italia - degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di tali operazioni;
- (II) un *feedback* (flusso di ritorno delle informazioni) da parte delle autorità nei confronti del segnalante.

1.5.4. Soppressione dell'UIC - Ufficio Italiano Cambi

Dal 1 gennaio 2008 l'UIC è stato soppresso e le sue funzioni sono state trasferite alla Banca d'Italia, che succede in tutti i rapporti giuridici di cui l'UIC era titolare.

L'attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale è ora svolta in piena autonomia e indipendenza, dall'**Unità di Informazione Finanziaria (UIF)**, istituita presso la Banca d'Italia, quale struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti

obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

1.6 Il Decreto Antiterrorismo

In attuazione della Terza Direttiva, il Decreto Antiterrorismo ha introdotto misure per :

- (a) prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo;
- (b) attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite o alle deliberazioni dell'Unione Europea. Come già indicato, il Decreto Antiterrorismo precisa che per "finanziamento del terrorismo" deve intendersi qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

Al riguardo, il Decreto Antiterrorismo prevede i seguenti obblighi :

- (a) obbligo di congelare i capitali, le attività economiche e le risorse finanziarie di persone o entità collegate al terrorismo internazionale ed incluse nelle liste allegate ai Regolamenti dell'UE o nei decreti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché il divieto di mettere direttamente o indirettamente a disposizione di costoro altre attività finanziarie e risorse economiche (ossia, l'obbligo di bloccare i fondi raccolti omettendo di trasmetterli);
- (b) obbligo di comunicare all'UIF le misure applicate, le informazioni, i rapporti ed ogni altra informazione riconducibile a dette persone, anche di quelle incluse nelle liste predisposte dalle Nazioni Unite.

Il Decreto Antiriciclaggio infine, ha confermato l'obbligo da parte della società di segnalare all'UIF le operazioni sospette di finanziamento del terrorismo, per questo motivo i Mandatari devono

segnalare immediatamente al Responsabile dell'Antiriciclaggio e alla Funzione Compliance di MEW-I le operazioni sospette in modo da consentire lo svolgimento dei relativi accertamenti.

2. Controllo interno e procedure adottate dalla Società

Con l'adozione del presente Manuale la Società ha istituito un controllo interno e procedure di comunicazione che garantiscano in ogni momento l'osservanza della predetta normativa e preservino il business aziendale dal rischio che sia utilizzato a fini di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e altre attività criminose correlate.

I Mandatari ed i loro collaboratori devono adeguarsi alle disposizioni sulla prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nello svolgimento della propria attività, osservando attentamente quanto segue :

- condurre la propria attività nel rispetto di elevati standard etici;
- adottare ed applicare procedure uniformi di adeguata verifica della clientela ("Customer Due Diligence");
- prestare particolare attenzione alle operazioni o alle altre attività dei clienti che possono essere indicatori di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;
- cooperare attivamente con l'UIF e le altre autorità preposte alla lotta del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- rispettare gli obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni e gli obblighi di segnalazione previste dalla legge italiana applicabile e i relativi regolamenti di attuazione, come indicati nel presente Manuale;
- rifiutarsi di eseguire operazioni nel caso in cui il cliente non fornisca tutte le informazioni richieste in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge italiana;
- non fornire mai, in alcun caso, consiglio o assistenza al cliente in relazione alla strutturazione di operazioni in denaro così da eludere l'applicazione della normativa italiana e dei relativi regolamenti di attuazione concernenti la tenuta di registri e gli obblighi di segnalazione;
- monitorare costantemente le attività dei clienti abituali.

3. Formazione del personale

La Società pone in essere un'attenta opera di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo al fine di sviluppare una specifica preparazione degli Operatori. Su base annuale, il Responsabile dell'Anti-Riciclaggio ed il Responsabile del Personale congiuntamente con la Funzione Compliance della Società, valuteranno le esigenze di formazione degli Operatori al fine di approntare programmi di formazione idonei ad identificare le attività e le operazioni potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in casi sospetti. A tal fine si avrà riguardo alle indicazioni fornite dalle autorità competenti circa le prassi abitualmente seguite da chi effettua attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Parte Seconda - Procedure da seguire

Premessa

Gli Operatori ed i Mandatari devono :

- (I) verificare e identificare ciascun cliente, ossia la persona che si presenta allo sportello;
- (II) ottenere dallo stesso determinate informazioni e documenti, che andranno conservati nei propri archivi;
- (III) mantenere traccia delle operazioni, secondo quanto di seguito meglio specificato.

Gli Operatori e tutti i Mandatari devono ottenere, da ciascun cliente, quante più informazioni possibili, specialmente nel caso di clienti abituali e di clienti qualificabili come Persone Politicamente Esposte. Le informazioni infatti, consentono di conoscere e monitorare la clientela, quindi agevolare il rilevamento di operazioni frazionate, collegate, nonché di operazioni sospette. Infatti la Società e i Mandatari devono controllare costantemente i clienti in relazione alle prestazioni erogate nei loro confronti.

Indipendentemente da quanto prescritto dal Decreto Antiriciclaggio, in riferimento ad operazioni disposte verso Paesi non appartenenti al GAFI, di importo elevato (come di seguito precisato) o poste in essere da clienti qualificabili come Persone Politicamente Esposte, le informazioni da richiedere a ciascun cliente devono includere lo scopo dell'operazione, nonché l'origine dei fondi utilizzati.

Le informazioni e le spiegazioni riguardanti la ragione dell'operazione devono essere provate con idonea documentazione, qualora tali informazioni non fossero soddisfacenti o prontamente fornite, l'operazione non deve essere eseguita e dovete valutare se effettuare una segnalazione (vedi successivo paragrafo 3).

I Mandatari sono invitati a tenere dei *files* separati in relazione ai clienti qualificabili come Persone Politicamente Esposte.

La Società può, attraverso i propri Mandatari o Operatori, richiedere ai clienti informazioni o documenti sulla provenienza dei fondi utilizzati per porre in essere l'operazione. In tal caso, la Società valuterà le informazioni e la documentazione fornita e accetterà di eseguire l'operazione solo se le stesse saranno ritenute adeguate. La Società può discrezionalmente rifiutarsi di porre in essere qualsiasi tipo di operazione.

Inoltre per i clienti abituali e i clienti qualificabili come Persone Politicamente Esposte, gli Operatori ed i Mandatari devono assicurarsi che essi usino sempre lo stesso nome, facendo attenzione all'uso di nomi fittizi e ad eventuali falsi dati identificativi.

Contestualmente all'adeguata verifica del cliente, i Mandatari dovranno rispettare gli obblighi antiterrorismo di seguito indicati, a seconda dell'operazione, al paragrafo 3 del presente Manuale.

1. Trasferimenti di somme dall'Italia verso l'estero - TO SEND

1.1. Trasferimenti di somme raccolte in Italia e dirette verso l'estero (sia Paesi GAFI⁶ che non GAFI)

In forza delle disposizioni contenute nella Legge 148 del 14 settembre 2011 il limite operativo giornaliero di € 2.000,00 è **stato abbattuto definitivamente**, ed è stato fatto confluire nel limite generale di trasferimento di contanti e denaro previsto dal comma 1 dell'art. 49 del Decreto Antiriciclaggio.

Attualmente, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011, **il limite giornaliero e settimanale, corrisponde a € 999,99**

Nell'applicazione della norma i Mandatari e gli Operatori, all'atto di eseguire l'operazione, mantengono tuttavia i consueti obblighi di identificazione del cliente:

- 1) prima di ogni operazione richiedono a colui che si presenta allo sportello i documenti di identificazione in corso di validità (carta d'identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, patentino abilitazione conduzione impianti termici, tessere di riconoscimento varie purché munite di fotografia e di timbro o altra segnalazione equipollente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato, permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari in assenza dei documenti di cui sopra);
- 2) **si accertano che i documenti siano originali, che la foto corrisponda all'identità del soggetto che effettua l'operazione e che la firma apposta sulla ricevuta della agenzia sia leggibile e corrisponda a quella apposta sul documento d'identificazione;**
- 3) si informano sempre sullo scopo e sulla natura dell'operazione in modo da controllarne la regolarità;
- 4) Si richiede di fare fotocopia del documento d'identificazione del cliente che effettua l'operazione.

Mentre effettuano l'identificazione, i Mandatari e gli Operatori:

- conservano i documenti, i dati e le informazioni che hanno acquisito per assolvere agli obblighi di verifica e di identificazione della clientela per un periodo di almeno 10 anni dall'esecuzione dell'operazione (dovranno essere conservate le scritture e le registrazioni, i moduli originali sottoscritti dal cliente o le copie autentiche, che devono poter essere utilizzate come prove in eventuali procedimenti giudiziari,

⁶ Paesi attualmente appartenenti al GAFI: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Cina, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Lussemburgo, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Una lista aggiornata di tutti i membri e osservatori può essere trovata sul sito web della FATF, all'indirizzo : http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236869_1_1_1_1_1,00.html .

- registrano nel sistema MEW-I (Money Express), le seguenti informazioni riguardanti la persona che si presenta allo sportello e l'operazione:
 - (I) data dell'operazione;
 - (II) causale dell'operazione;
 - (III) tipo dell'operazione;
 - (IV) importo dell'operazione, specificando i singoli importi per ciascun mezzo di pagamento utilizzato nell'operazione. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate nel controvalore in Euro al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio indicativo del giorno precedente l'operazione; in ogni caso deve essere conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione è espressa;
 - (V) dati identificativi della persona che si presenta allo sportello nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e di domicilio (se differente), incluso il CAP (Codice di Avviamento Postale), il Codice Fiscale;
 - (VI) estremi del documento di identificazione della persona che si presenta allo sportello;
 - (VII) il nome, cognome e ove noti, indirizzo, Paese estero del beneficiario;
 - (VIII) l'intermediario presso il quale deve essere effettuato l'accredito dell'importo.

Resta inteso che gli Operatori ed i Mandatari non eseguiranno il trasferimento finché non saranno

compiute le opportune verifiche circa gli adempimenti di cui sopra. Al fine di evitare inutili ritardi e non causare pregiudizio al cliente, siete pregati di usare la massima attenzione e diligenza.

Ne la Società né la Funzione Compliance potranno essere ritenuti responsabili per eventuali ritardi nell'esecuzione del trasferimento dovuti al mancato rispetto degli obblighi indicati.

Vi informiamo inoltre, che la Società porrebbe richiedere, in casi specifici, ulteriore documentazione sulla base di disposizioni normative o di direttive fornite da banche corrispondenti.

Se i documenti sopra indicati dovessero essere incompleti o imprecisi l'operazione sarà ritardata o rifiutata.

Nel caso in cui vengano eseguite simultaneamente dallo stesso ordinante o da più ordinanti, molteplici operazioni in favore del medesimo beneficiario o di diversi beneficiari ma destinati verso la stessa località, i Mandatari devono fare copia del documento d'identificazione di coloro che si

presentano allo sportello ed avvisare il Responsabile per l'Antiriciclaggio e la Funzione Compliance di MEW-I;

la Società può richiedere agli Operatori e ai Mandatari l'esibizione di ulteriore documentazione in loro possesso che sia ritenuta pertinente rispetto all'operazione segnalata.

Si ricorda che la Società e i Mandatari hanno l'obbligo di segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni relative alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui hanno notizia in relazione alla attività prestata, entro 30 giorni. Tale obbligo non sussiste qualora l'infrazione sia un'operazione di trasferimento sospetta già segnalata all'UIF.

In aggiunta al rispetto dei limiti precedentemente indicati per i singoli invii di denaro, i Mandatari e gli Operatori non possono accettare invii di denaro effettuati dal medesimo mittente in momenti diversi, ogni qual volta venga superata la soglia di € 999,99 nell'arco di 7 giorni (art. 49, comma 1 del Decreto Antiriciclaggio).

2. Consegna in Italia di somme raccolte all'estero - TO RECEIVE

2.1. Consegna in Italia di somme inferiori a € 1000,00 raccolte all'estero (sia paesi GAFI⁷ che non GAFI)

Il pagamento di somme di denaro provenienti dall'estero in favore di beneficiari in Italia, (operazioni "TO RECEIVE") è normalmente riservato agli uffici di MEW-I. Tuttavia, a seguito di specifica richiesta, il Mandatario può erogare tale servizio dopo aver ricevuto conferma scritta.

Qualora l'importo delle somme provenienti dall'estero sia inferiore al limite di € 1.000,00 per singola transazione e nell'arco di sette giorni, potrà essere pagato dagli sportelli dei Mandatari sottoscriventi l'accordo, in contanti.

Gli Operatori, al fine di identificare adeguatamente colui che si presenta allo sportello, devono assicurarsi che il documento d'identità presentato sia **in originale e valido, che la fotografia coincida con l'aspetto fisico del cliente e che la firma apposta al documento sia simile a quella fatta dal cliente sulla ricevuta**.

Mentre effettuano l'identificazione, gli Operatori e i Mandatari :

- conservano i documenti, i dati e le informazioni che hanno acquisito per assolvere agli obblighi di verifica e di identificazione della clientela per un periodo di almeno 10 anni dall'esecuzione dell'operazione (dovranno essere conservate le scritture e le registrazioni, i moduli originali sottoscritti dal cliente o le copie autentiche, che devono poter essere utilizzate come prove in eventuali procedimenti giudiziari).
- registrano nel sistema MEW-I (Money Express), le seguenti informazioni riguardanti la persona che si presenta allo sportello e l'operazione:
 - (I) data dell'operazione;
 - (II) causale dell'operazione;
 - (III) tipo dell'operazione;

⁷ Paesi attualmente appartenenti al GAFI : Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Cina, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Lussemburgo, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia).
Lista aggiornata di tutti i membri osservatori può essere trovata sul sito web della FATF, all'indirizzo http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236869_1_1_1_1_1,00.html .

- (IV) importo dell'operazione, specificando i singoli importi per ciascun mezzo di pagamento utilizzato nell'operazione. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate nel controvalore in Euro al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio indicativo del giorno precedente l'operazione; in ogni caso deve essere conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione è espressa;
- (V) dati identificativi della persona che si presenta allo sportello; nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e di domicilio (se differente), incluso il CAP (Codice di Avviamento Postale), il Codice Fiscale;
- (VI) estremi del documento di identificazione della persona che si presenta allo sportello;
- (VII) nome, cognome, indirizzo Paese estero dell'ordinante;
- (VIII) l'intermediario denominazione e indirizzo nel Paese estero presso il quale l'ordine è stato disposto.

Al fine di soddisfare l'obbligo di cui al precedente punto gli Operatori dovranno farsi trasmettere dall'intermediario estero che ha accettato l'operazione di trasferimento, un modulo contenente le informazioni (VII) debitamente compilato.

In aggiunta a quanto precede, nel caso in cui l'ordinante sia in un paese non GAFI o si tratti di Persone Politicamente Esposte, come pure di loro familiari o di coloro con i quali tale persona intrattengono notoriamente stretti legami, è necessario inviare via fax alla Funzione Compliance della MEW-I la seguente documentazione:

- a) copia di un valido documento di identità del cliente;
- b) copia dell'ordine;
- c) dichiarazione (Allegato I).

Resta inteso che gli Operatori e i Mandatari non pagheranno le somme finché non saranno compiute le opportune verifiche circa gli adempimenti di cui sopra. Al fine di evitare inutili ritardi e non causare pregiudizio al cliente, siete pregati di usare la massima attenzione e diligenza.

Ne la Società né la Funzione Compliance potranno essere ritenuti responsabili per eventuali ritardi nell'esecuzione del trasferimento dovuti al mancato rispetto degli obblighi indicati.

Vi informiamo, inoltre, che la Società potrebbe richiedere, in casi specifici, ulteriore documentazione sulla base di disposizioni normative o direttive fornite da banche corrispondenti.

Se i documenti sopra indicati dovessero essere incompleti o imprecisi, l'operazione sarà ritardata o rifiutata.

2.2. *Consegna in Italia di somme pari o superiori a € 1.000,00*

(sia Paesi GAFI⁸ che non GAFI).

Gli uffici MEW-I non sono autorizzati a consegnare in contanti somme di denaro dirette a beneficiari in Italia ma raccolte all'estero, se di importo pari o superiore a € 1.000,00. MEW-I procederà ad effettuare detti pagamenti solo ed esclusivamente mediante accredito delle somme su un conto corrente bancario intestato al beneficiario, previa verifica del documento d'identità del beneficiario da inviarsi via fax alla Funzione Compliance della MEW-I.

In aggiunta a quanto precede, nel caso di operazioni in favore di Persone Politicamente Esposte, come pure dei loro familiari o da coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, è necessario inviate via fax alla Funzione Compliance di MEW-I la seguente documentazione :

- a) copia di un valido documento di identità del cliente;
- b) copia dell'ordine;
- c) dichiarazione (Allegato I).

Resta inteso che la Società non accrediterà le somme finché non saranno compiute le opportune verifiche circa gli adempimenti di cui sopra. Al fine di evitare inutili ritardi e non causare pregiudizio al cliente, siete pregati di usare la massima attenzione e diligenza.

Ne la Società ne la Funzione Compliance saranno ritenute responsabili per eventuali ritardi nell'esecuzione del trasferimento dovuti al mancato rispetto degli obblighi indicati.

Vi informiamo inoltre, che la Società potrebbe richiedere, in casi specifici, ulteriore documentazione sulla base di disposizioni normative o direttive fornite da banche corrispondenti.

Se i documenti sopra indicati dovessero essere incompleti o imprecisi l'operazione sarà ritardata o rifiutata.

Si ricorda che la Società e i Mandatari hanno l'obbligo di segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni relative alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui hanno notizia in relazione alla attività prestata, entro 30 giorni. Tale obbligo non sussiste qualora l'infrazione sia un'operazione di trasferimento sospetta già segnalata all'UIF.

3. Operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e segnalazione delle medesime.

3.1. Le operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Gli Operatori e i Mandatari hanno l'obbligo di inviare alla Funzione Compliance della MEW-I una

⁸ Paesi appartenenti al GAFI (Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Cina, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Lussemburgo, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia). Una lista aggiornata di tutti i membri e osservatori può essere trovata sul sito web dalla FATF, all'indirizzo:
http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_3223_8_9_1_1_1_1,00.html .

segnalazione di Operazione sospetta,⁹ secondo la procedura di seguito descritta, ogni qual volta sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento di terrorismo.

Il sospetto va desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita in base agli elementi a disposizione.

Per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette sono emanati - e periodicamente aggiornati - gli indicatori di anomalia con provvedimento della Banca d'Italia.¹⁰ Allo stato sono considerate sospette le operazioni di cui all'elenco che segue.

OPERAZIONI SOSPETTE

Di seguito è fornito un elenco, non esaustivo, delle operazioni che vanno considerate come sospette:

- (a) operazioni che coinvolgano fondi derivanti da attività illegali: operazioni che per le loro caratteristiche, modalità, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza inducano a ritenere, in base agli elementi a disposizione, che il denaro possa provenire dai delitti previsti dagli Articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale Italiano;
- (b) pluralità di operazioni non giustificate dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di uno stesso cliente/impresa o comunque da parte di interposta persona;
- (c) operazioni eseguite al fine di occultare fondi o beni derivanti da attività illegali;
- (d) operazioni che in considerazione della loro struttura e di altri mezzi impiegati, sono effettuate al fine di eludere i requisiti di identificazione e registrazione previsti dal Decreto Antiriciclaggio;
- (e) operazioni con configurazione illogica, soprattutto se le stesse non siano economicamente e finanziariamente convenienti per il cliente;
- (f) operazioni condotte da terzi in nome e per conto del cliente senza plausibili giustificazioni;
- (g) operazioni richieste con indicazioni palesemente false, incomplete o inesatte tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati dall'operazione;

⁹ Ai sensi delle istruzioni della Banca d'Italia, con il termine "operazione" si intende non solo l'effettuazione di un determinato atto, ma anche un insieme di movimentazioni che appaiono tra loro funzionalmente ed economicamente collegate.

¹⁰ Si attende sul punto la normativa di attuazione del Decreto Antiriciclaggio. Nel frattempo continuano a trovare applicazione le Istruzioni della Banca d'Italia.

- (h) operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come paradisi fiscali (centri offshore) o come zone di traffico di stupefacenti o contrabbando di tabacchi, che non sono ragionevolmente giustificate dall'attività economica svolta dal cliente o in relazione ad altre circostanze;
- (i) cambi di valuta di diverso cd ingente ammontare;

Inoltre, il gruppo Money Express - al fine di ridurre al massimo il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - ha identificato ulteriori condotte e circostanze che sono da considerarsi "sospette per natura". Tali condotte e circostanze "sospette per natura" devono allertare gli Operatori e i Mandatari sulla possibile illiceità dell'attività del cliente.

Alcuni esempi includono le seguenti attività :

- a) insufficiente, falsa o sospetta informazione fornita dal cliente quando tale informazione è stata richiesta;
- b) clienti riluttanti a proseguire nell'operazione dopo essere stati informati della necessità della loro identificazione, o che non forniscono le informazioni necessarie al completamento del modulo;
- c) presenza di operazioni di importo significativo in danaro contante senza che il cliente fornisca una plausibile giustificazione al riguardo;
- d) due o più clienti si recano insieme presso una sede di un Mandatario o ufficio della Società e ciascuno di loro esegue un'operazione di importo significativo a favore dello stesso beneficiario;
- e) clienti che sembrano eccessivamente interessati alle registrazioni o agli obblighi di denuncia;
- f) clienti che pongono in essere operazioni di importo significativo con utilizzo di contante o strumenti al portatore quando risulti che gli stessi sono stati recentemente sottoposti a investigazioni in relazione a procedimenti penali o per l'applicazione di misure prevenzione
- g) clienti che richiedono di effettuare operazioni con modalità inusuali, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o di importi rilevanti;
- h) clienti che richiedono o intrattengono con intermediari rapporti illogici.

Esempi di operazioni frazionare e collegate sono fornite nell'Allegato III.

La tabella che precede fornisce indicazioni esemplificative di anomalie che attengono alla forma oggettiva dell'operazione in presenza delle quali gli Operatori e i Mandatari sono tenuti a valutare l'operazione per verificare se sia sospetta. In caso affermativo, gli Operatori e i Mandatari devono segnalare l'operazione sospetta al Responsabile dell'Antiriciclaggio e alla Funzione Compliance. Nella valutazione delle operazioni sospette gli Operatori e i Mandatari devono tenere presente che

talvolta il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio possono differire per alcuni aspetti. Il riciclaggio di danaro presuppone sempre la commissione di un reato da cui i fondi derivano. I gruppi terroristici, al contrario, possono ricavare fondi sia da attività criminali (traffico di droga e contrabbando di armi) che attraverso mezzi legali (quali la beneficenza, donazioni o altri affari legittimi). Pertanto occorre prestare particolare attenzione ai comportamenti e alle attività del cliente al fine di verificare se le stesse sono finalizzate ad eludere l'identificazione o a eliminare traccia delle operazioni.

Si ricorda che le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

3.2. Procedura di segnalazione

Ai sensi del Decreto Antiriciclaggio e della normativa regolamentare, la procedura di segnalazione prevede due fasi:

- 1) gli Operatori e/o i Mandatari valutano l'operazione;

- 2) se ritengono l'operazione sospetta (di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo), ne danno segnalazione senza ritardo al Responsabile dell'Antiriciclaggio di MEW-I usando il modulo contenuto nell'Allegato II al presente Manuale o utilizzando il form presente nella sezione dedicata sul sito www.moneyexpress.it.

Si ricorda che i Mandatari devono informare in forma scritta il Responsabile dell'Antiriciclaggio, **ma non possono e non devono in alcun modo comunicare a terzi o ai clienti coinvolti nell'operazione la propria intenzione di dare segnalazione dell'operazione ritenuta sospetta.**

Costituisce reato dare comunicazione della segnalazione dell'operazione sospetta a soggetti diversi da quello sopra indicato, al cliente e a qualunque terzo.

Per ottenere chiarimenti o assistenza i Mandatari e gli Operatori possono contattare il Responsabile dell'Antiriciclaggio di MEW-I per i relativi quesiti.

Si prega di tenere in considerazione che, ai sensi della legge italiana, la Società é tenuta a mantenere la massima riservatezza sull'identità delle persone Operatori o Mandatari che effettuano le segnalazioni.

Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del Responsabile dell'Antiriciclaggio. L'identità dei segnalatori può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Ogni diffusione non necessaria delle informazioni oggetto di segnalazione deve essere evitata; la violazione di tale divieto è punita penalmente.

Allegato I - Dichiarazione

**DICHIARAZIONE
OPERAZIONI ESEGUITE DA PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE(PEP)**

DATI DELLA TRANSAZIONE

Data Euro

N. Transazione Valuta:

Motivo del trasferimento di denaro:
.....
origine dei fondi :.....

MITTENTE :

Nome: Cognome.....
indirizzo.....
domicilio
Città
cap.....
telefono.....
cellulare.....
email

documento tipo rilasciato da
documento numero validità

DATI PEPs:

Professione

Parentela con Persone Politicamente Esposte (PEP)
Legami intrattenuti con Persone Politicamente Esposte (PEP)

BENEFICIARIO :

Nome: Cognome.....
indirizzo.....
Città
cap.....
telefono.....
cellulare.....
email

Io sottoscrittodichiaro la veridicità delle informazioni
sopra scritte.

FI RMA DEL CLI ENTE

Allegato : fotocopia documento identità

Allegato II - Modulo segnalazione delle operazioni sospette

(ricorda che puoi utilizzare il *form* che trovi sul sito www.moneyexpress.it nella sezione riservata "compliance" "antiriciclaggio" utilizzabile con UN e PW in tuo possesso)

A: Ufficio

Compliance - Responsabile Aziendale Antiriciclaggio

Riservata e confidenziale

dati contatto

e-mail :

Fax : 045505070

Agenzia : operatore :

cod. agenzia :

indirizzo : città :

telefono : fax :

e-mail :

Segnalazione : Operazione che richiede il controllo
del Responsabile dell'Antiriciclaggio

INFORMAZIONI SULL' OPERAZIONE

n. operazione :

dati identificativi del cliente

nominativo :

MOTIVAZIONI DEL SOSPETTO

.....
.....
.....

Allegato II - Modulo segnalazione delle operazioni sospette

COMPILARE (allegare copia delle ricevute delle operazione)

Operazione n.	Data	Importo

Documentazione allegata

Copia documento d'identità

Firma dell'Operatore / Mandatario Data

* Se hai necessità di maggior spazio, utilizza più di un modulo

Allegato III - Esempio operazioni sospette.

ESEMPIO 1

Un cliente effettua un trasferimento di € 350,00 il 4 aprile e un altro trasferimento di € 600,00 il 7 aprile. Il 10 aprile il cliente torna per fare un altro trasferimento di € 830,00. Lo riconoscete, è la stessa persona che ha effettuato i trasferimenti di € 350,00 e € 600,00 la settimana precedente. Le operazioni ripetute in un breve lasso di tempo sono sintomo della possibilità di frazionamenti che potrebbero tendere ad eludere la normativa antiriciclaggio.

In questi casi devi fotocopiare i documenti di identità del cliente (inserirlo nel vostro *file* di archivio), chiedere la documentazione relativa alla fonte dei fondi usati nelle operazioni, rifiutare l'operazione e fare la segnalazione al Compliance e al Responsabile dell'Antiriciclaggio.

ESEMPIO 2

Un cliente fa un trasferimento di € 800,00 il 10 aprile. Il 14 aprile un altro cliente fa un trasferimento di € 500,00. La settimana dopo un altro cliente chiede di fare un trasferimento di € 600,00.

I clienti e i beneficiari sono diversi, ma ti rendi conto che le operazioni, pur avendo nomi di beneficiario diversi, hanno lo stesso indirizzo e lo stesso numero di telefono.

Queste operazioni sono potenzialmente sospette in quanto appaiono collegate fra loro

(vedi esempio 6 sulle operazioni collegate).

In questi casi si deve fotocopiare i documenti di identità dei clienti (inserirli nel *file* archivio); chiedere la documentazione relativa alla fonte dei fondi usati per le operazioni; rifiutare l'operazione e fare la segnalazione al Compliance e al Responsabile dell'Antiriciclaggio.

ESEMPIO 3

Un cliente conosciuto, che sapete essere disoccupato, senza lavoro, ogni mese, regolarmente, fa un'operazione di trasferimento di € 800,00. Questa è una situazione che deve indurvi a prestare molta attenzione. In questo caso, compila il modulo per la segnalazione di operazioni sospette e spedisilo prima possibile alla Funzione Compliance e al Responsabile dell'Antiriciclaggio. (Puoi usare anche il *form* che trovi sul sito www.moneyexpress.it nella sezione dedicata.

Il Responsabile dell'Antiriciclaggio analizzerà la segnalazione, se lo riterrà opportuno, segnalerà il caso I'UIF.

Non comunicare al cliente e qualsiasi altra persona, di aver compilato il modulo di segnalazione operazione sospetta, o comunicare altre informazioni al riguardo.

ESEMPIO 4 (OPERAZIONI FRAZIONATE)

Le operazioni frazionate si realizzano nei casi in cui il cliente divide la somma di denaro da trasferire in piccole somme il cui ammontare complessivo è inferiore alla soglia prevista dal Decreto Antiriciclaggio e dal presente Manuale. Questi casi sono le operazioni frazionate eseguite in un periodo di tempo di più giorni o mesi.

Un caso frequente di attività sospetta si verifica quando i clienti suddividono quantità di danaro che superano il limite legale (€ 1.000,00) in quantità minori, e periodicamente fanno operazioni di importi inferiori a tali soglie al fine di eludere gli obblighi previsti dal Decreto Antiriciclaggio. Tali operazioni sono definite come operazioni frazionate o collegate. Il collegamento non riguarda soltanto operazioni fatte nello stesso giorno, ma comprende anche quelle fatte nel corso di più giorni o mesi quando sono fatte al fine di eludere gli obblighi previste dal Decreto Antiriciclaggio. Ai sensi del Decreto Antiriciclaggio:

- "*operazione frazionata*" è un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Decreto Antiriciclaggio, fatta attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai previsti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

- "*operazioni collegate*" sono quelle operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o lo scopo cui sono dirette.

un esempio :

il cliente "uno" chiede di fare alcuni trasferimenti per un totale di € 950,00 ciascuno durante un periodo di quattro giorni. In aggiunta, voi scoprite che "uno" è attualmente disoccupato e che in precedenza lavorava ma il suo salario era molto basso. Questa informazione deve mettervi in allerta in relazione alla possibilità che "uno" stia riciclando denaro.

Devi procedere così :

- (1) fare fotocopia del documento d'identità di "uno";
- (2) chiedi, quando possibile, informazioni sull'origine dei fondi usati nell'operazione;
- (3) spedisce la documentazione disponibile alla Funzione Compliance e al Responsabile dell'Antiriciclaggio, indicando le ragioni del sospetto, e compilando e spedendo il modulo sulle operazioni sospette.

ESEMPIO 5 (OPERAZIONI COLLEGATE)

Le operazioni collegate si realizzano quando le transazioni sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette.

Di seguito un esempio di tale pratica.

Un cliente fa un trasferimento di € 750,00 il 21 aprile. Il 24 aprile un altro cliente fa un trasferimento di € 650,00. Dopo una settimana un altro cliente chiede di fare un trasferimento di € 800,00.

Anche se i clienti sono diversi, ti rendi conto che tutte e tre le operazioni hanno lo stesso beneficiario.

Queste operazioni sono potenzialmente sospette in quanto sembrano collegate fra loro.

Devi procedere nel seguente modo

- (1) fare fotocopia dei documenti d'identità dei clienti;
- (2) chiedere, quando possibile, informazioni sull'origine dei fondi usati nelle operazioni;
- (3) rifiutare di fare l'operazione, se possibile, e spedire la documentazione disponibile senza ritardo alla Funzione Compliance e al Responsabile dell'Antiriciclaggio, indicando le ragioni del sospetto e compilando il modulo sulle operazioni sospette.